



KAIROS | 4

MITI, SOCIETÀ ANTICHE E SCIENZE SOCIALI

«Un uomo non muore, per quante ferite abbia potuto ricevere non solo in guerra, se il tempo che ha a disposizione non è ancora finito; ma non esiste nessuno che, anche se sta seduto tranquillamente nella propria casa accanto al focolare, possa sfuggire al libero gioco della necessità – *Katà to Kreòn*» (Eschilo).

Con queste parole, Eschilo evoca il significato più profondo della parola *kairos*, solitamente tradotta con l'espressione "tempo opportuno". In effetti, nulla è più potente di un'idea per la quale sia maturato il tempo opportuno. Così, in un'epoca caratterizzata dal concetto di complessità, è forse giunto il momento di far dialogare prospettive classiche e moderne riconducibili a matrici differenti, chiamando a raccolta saperi quali la sociologia, la psicologia, l'antropologia, l'archeologia, la mitologia, nella convinzione che pure nelle scienze sociali ciò che allo stato più conta non è lo stare nei limiti, a volte astrattamente imposti, bensì sconfinare, nel senso proprio di "uscire dai confini". Uscire dai confini per leggere le intersezioni multidisciplinari tra le forme di conoscenza e per scoprire che nessuna disciplina può vivere se isolata.

Una collana aperta a tutti gli studiosi delle *humanities*, non solo accademici, il cui scopo è tenere vivo il senso del confronto, ispirando al contempo la ricerca di nuovi scenari per il sapere nelle scienze umane e sociali.

DIREZIONE DELLA COLLANA

Fabrizio Fornari

COMITATO SCIENTIFICO

Simona Andrini (Università di Roma Tre)

Andrea Bixio (Università di Roma La Sapienza)

Umberto Budrighini (Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara)

Fedele Cuculo (Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara)

Daniel Fass (Università di Dublino, Trinity College)

Fabrizio Fornari (Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara)

Özgen Kolasin (Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara)

Donato Loscalzo (Università degli Studi di Perugia)

Tito Marci (Università di Roma La Sapienza)

Michele Negri (Università degli Studi della Tuscia)

Flaminia Saccà (Università degli Studi della Tuscia)

Liborio Stuppia (Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara)

La collana è peer-reviewed

Marco Lilli

La partecipazione dei componenti esperti
alle decisioni collegiali
del Tribunale di Sorveglianza.

Funzione, prassi e criticità di carattere costituzionale

Morlacchi Editore U.P.

Impaginazione e copertina: Martina Galli

ISBN/EAN: 978-88-9392-207-4

Copyright © 2020 by Morlacchi Editore, Perugia.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la copia fotostatica, non autorizzata.

redazione@morlacchilibri.com – www.morlacchilibri.com.

Finito di stampare nel mese di agosto 2020 da Logo srl, Borgoricco (PD).

Indice

<i>Nota dell'autore</i>	7
<i>Nota del relatore</i>	9
<i>Introduzione</i>	11
I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI	13
II. FUNZIONI E PROCEDURE DI NOMINA DEL GIUDICE ONORARIO DI SORVEGLIANZA. UNO SGUARDO ALLE PRASSI E ALLE POTENZIALITÀ DEL RUOLO	25
III. RISERVE DI NATURA COSTITUZIONALE SULLE FUNZIONI ED ATTIVITÀ ESPERITE DAI COMPONENTI NON TOGATI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	47
<i>Considerazioni conclusive</i>	67
<i>Appendice</i> Una ragionevole ipotesi di riforma legislativa	71
<i>Riferimenti bibliografici</i>	75

Nota dell'autore

La presente pubblicazione è la riproduzione integrale della Tesi finale del Master di secondo livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, presentata e discussa il giorno 20 Settembre 2019 presso l’Università degli Studi di “Roma Tre”, Dipartimento di Giurisprudenza, innanzi la Commissione presieduta dal Chiar.mo Prof. Marco Ruotolo (Ordinario di Diritto Costituzionale).

La prefazione che segue è invece stata redatta dallo stesso Relatore della Tesi, il dott. Fabio Gianfilippi, Magistrato di Sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto e componente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

Corre l’obbligo di precisare che il presente contributo, come accennato riproduzione integrale della Tesi di Master, differisce dal testo originale solo per la dimensione del formato, impaginazione ed editing dello stesso, secondo il dettato tecnico-editoriale. Infatti, una copia del testo originale è depositata presso la Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre; una seconda copia, sempre in originale, è depositata presso la Biblioteca della Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale.

Come postilla di chiusura, faccio presente che questo elaborato, nella sua prima parte, per evidenti motivi temporali, non ha potuto tener conto della Sentenza n. 253/19 della Corte Costituzionale, per certi versi ancora una volta innovativa rispetto all’evoluzione del diritto penitenziario in materia di diritti costituzionalmente garantiti nei riguardi delle persone detenute o private della libertà

personale. Infatti, la questione sollevata ha riguardato la mancata collaborazione con la giustizia da parte del condannato e della non possibilità di accedere *de plano* ai permessi premio solo perché in presenza di tale condizione.

Sicché, la decisione della Corte Costituzionale, del 23 ottobre 2019, discussa in pubblica udienza del giorno precedente, alla quale questo autore ha avuto l'opportunità di assistere presso il Palazzo della Consulta, depositata il 4 dicembre 2019, ha di fatto puntualizzato che

il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere “premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere “punito” ulteriormente – negandogli benefici riconosciuti a tutti – se non collabora. In questo caso, la presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l'associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Pertanto, non basta un regolare comportamento carcerario (la cosiddetta “buona condotta”) o la mera partecipazione al percorso rieducativo. E tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. La presunzione di pericolosità – non più assoluta ma relativa – può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale¹.

* * *

Ringrazio la Direzione della Collana e il Comitato Scientifico, nonché Morlacchi Editore, che hanno ancora una volta ospitato un mio contributo.

1. Cfr. Ufficio Stampa della Corte costituzionale. Comunicato del 4 dicembre 2019.

Nota del relatore

Il lavoro affrontato dal dott. Lilli consente una ricognizione ampia ed efficace dello stato dell'arte in ordine al poco frequentato tema del ruolo svolto dai componenti non togati nelle decisioni collegiali del Tribunale di Sorveglianza.

In una stagione che ha visto proporsi numerose modifiche alla legge di ordinamento penitenziario, la gran parte delle quali, com'è noto, non raccolte dal legislatore, è comunque mancata una attenzione particolare al ruolo degli esperti che, invece, per come ben si deduce dal lavoro che oggi si presenta, qualifica le complesse decisioni che il giudice della rieducazione è chiamato a prendere.

In tal senso viene opportunamente colto il rischio di una certa propensione, per finalità deflattive, a spostare sul magistrato di sorveglianza, monocratico, decisioni prima assunte dal collegio, di fatto dimenticando come la pluralità di competenze che vi sono rappresentate innervi e sostenga la decisione assunta.

Allo stesso tempo il lavoro punta l'accento sul rischio che le prassi correnti, unite ad una evidente disattenzione normativa, non consentano ai componenti esperti di contribuire pienamente alle decisioni finali, mediante un più ampio coinvolgimento nelle fasi che precedono e seguono l'udienza camerale.

Il dott. Lilli, lungi dal limitarsi a segnalare le criticità rilevate, già a partire dal peculiare osservatorio che gli deriva anche dall'essere da tempo un componente esperto di Tribunale di Sorveglianza, le vaglia alla luce di parametri costituzionali ritenuti rilevanti e

propone alcune possibili correzioni, tanto delle prassi quanto dei testi normativi pertinenti.

Il lavoro del dott. Lilli appare peculiarmente apprezzabile, anche al di là delle soluzioni ipotizzate, per la capacità di riaprire una riflessione seria sul ruolo dei componenti esperti, che si collega strettamente con la necessità di riconsegnare alla magistratura di sorveglianza, nel solco dei più recenti arresti della Corte Costituzionale, il più ampio spazio per decisioni in cui la discrezionalità, rettamente formata, le consenta di inverare nel proprio quotidiano impegno la funzione costituzionale delle pene.

Fabio Gianfilippi

Introduzione

Considerata la peculiarità dell'argomento trattato si è pensato di suddividerlo in tre capitoli, introdotti da queste brevi considerazioni per meglio comprendere anche le ragioni che hanno ispirato il presente lavoro.

Prima di affrontare l'oggetto principale di questa tesi, ovvero sia la funzione e le criticità costituzionali della componente non togata prevista nella giurisdizione di sorveglianza, corre l'esigenza riassumere, seppur per sommi capi, la *ratio* delle scelte normative compiute nella legge di ordinamento penitenziario in considerazione dei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana.

Da questo punto di vista è scaturita l'idea di elaborare un primo capitolo, così come vedremo, quale sorta di agevole chiave di lettura al tema principale, finalizzato quindi a riflettere più in generale da un lato, su quello che può essere definito il ragionevole sospetto secondo cui il nostro legislatore sembra spesso arrivare con un certo ritardo rispetto al mutante contesto sociale; dall'altro, financo più criticabile, in ritardo rispetto a quanto sancito dalla Costituzione con riferimento alla reale affermazione dei diritti fondamentali.

A seguire, nel secondo capitolo, si entrerà nel merito della funzione e delle procedure di selezione e di nomina dei giudici onorari del Tribunale di Sorveglianza; dopodiché, nel terzo capitolo, si cercherà di individuare e contestualizzare alcune ipotesi rispetto a non trascurabili criticità di natura costituzionale.

Si è altresì cercato di evidenziare le peculiari competenze potenzialmente attribuite al giudice onorario del Tribunale di Sorve-

glianza – codicisticamente noto come esperto ex art. 70 Legge 26 luglio 1975, n. 354 –, rispetto invece a quelle realmente esercitate.

Più in generale, altro obiettivo del tema scelto per questa tesi è quello di riflettere sul paradosso della eventuale compressione dei diritti proprio nei confronti, o anche nei confronti, di chi è istituzionalmente investito a decidere sul loro rispetto.

Per meglio dire, riguardo l’oggetto in esame:

Alla titolarità dei diritti corrisponde [...] un analitico impianto normativo volto ad assicurarne l’esercizio in concreto, attraverso la giustiziabilità dinanzi alla [...] Magistratura di sorveglianza, in ossequio ai principi costituzionali di libertà-dignità della persona¹.

Il riconoscimento del ruolo dei componenti non togati dei collegi di sorveglianza, in termini di pari dignità con i togati e di garanzia di pieno esercizio delle funzioni loro attribuite, diventa in tal senso oggetto inevitabile di riflessione.

Secondo un’ottica positivista, si è cercato di offrire una serie di spunti, osservazioni e critiche che richiamano il principio ineludibile dello “Stato di Diritto” e della percezione dello stesso, ma soprattutto il concetto di “Stato Costituzionale” quale forma avanzata o estensiva dello “Stato di Diritto”, dove la materiale trasformazione dell’azione di governo significa innanzi tutto mettere al primo posto, su una scala di valori, i diritti sanciti dalla Costituzione². E dove a fronte di una società sempre più complessa come la presente vale la pena richiamare il principio per cui

le idee del costituzionalismo non cessano di valere, e tanti uomini lavorano sinceramente per realizzarle. È il compito a cui tutti noi, ognuno nella sua specifica realtà e con le sue possibilità, siamo chiamati per *costruire una società più giusta*. Questa è la politica, cioè l’arte di governare la comunità³.

1. Cfr. TALINI S., 2018, pp. 285-286.

2. Cfr. BIN R., 2017.

3. Cfr. ONIDA V., 2016, p. 95.